



PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE CUMULATIVA UE PER LE ORGANIZZAZIONI CHE FACCIANO
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE IN ITALIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009
Revisione 0 del 19.02.2013



COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT
SEZIONE EMAS ITALIA

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE CUMULATIVA UE
PER LE ORGANIZZAZIONI CHE FACCIANO RICHIESTA DI
REGISTRAZIONE IN ITALIA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009

Rev. 0

Roma, 19-02-2013



Premesso che:

- il Regolamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (di seguito denominato Regolamento EMAS) istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- il Regolamento EMAS stabilisce all'articolo 11 che ciascuno Stato membro designa l'Organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento stesso;
- il Regolamento EMAS, all'art. 3.2 stabilisce che se un'organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri può presentare un'unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi;
- lo stesso art. 3.2 prevede che le domande di registrazione cumulativa sono presentate all'Organismo competente dello Stato membro in cui l'organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell'organizzazione;
- il Regolamento CE 1893/2006 definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;
- la Decisione della Commissione 2011/832/UE del 7 dicembre 2011 fornisce orientamenti sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro dell'UE e/o in paesi terzi e istruzioni specifiche per gli Stati membri.

Considerato che:

- il decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni istituisce il Comitato Ecolabel-Ecoaudit e che al Titolo III – Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS (di seguito indicato come “Organismo Competente EMAS ”);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n.413 e successive modifiche ed integrazioni, all'art.3, stabilisce che il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, per l'esercizio delle funzioni attribuite, si avvalga del supporto tecnico dell'ANPA (oggi ISPRA);
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per la registrazione delle organizzazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 19 febbraio 2013

ADOTTA

la presente Revisione 0 della

“PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE CUMULATIVA UE PER LE ORGANIZZAZIONI
CHE FACCIANO RICHIESTA DI REGISTRAZIONE IN ITALIA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25
NOVEMBRE 2009”



1. Scopo

La presente procedura definisce le modalità operative adottate dall'organismo nazionale competente per EMAS (di seguito Comitato – Sezione EMAS Italia) per

- il rilascio della registrazione EMAS;
- il diniego della registrazione EMAS;
- il rinnovo della registrazione EMAS;
- la sospensione della registrazione EMAS;
- la revoca del provvedimento di sospensione della registrazione EMAS;
- la cancellazione della registrazione EMAS,

nel caso in cui un'organizzazione faccia richiesta di registrazione – o sia registrata – in Italia secondo lo schema di registrazione cumulativa UE, ovvero nel caso in cui il Comitato – Sezione EMAS Italia si configuri, ai sensi della Decisione della Commissione 2011/832/UE, come l'organismo competente capofila.

Il caso della registrazione cumulativa UE in un altro Stato membro, con il coinvolgimento di almeno un sito ubicato in Italia, ovvero il caso in cui il Comitato – Sezione EMAS Italia sia da considerarsi, ai sensi della Decisione della Commissione 2011/832/UE, come organismo competente partecipante, viene trattato nel par. 15 della presente procedura.

2. Definizioni

Comitato	Sezione EMAS del Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito ai sensi del DM 413/95 cui è attribuito il compito di Organismo competente nazionale previsto dal Regolamento EMAS. Il Comitato ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cui è attribuito il compito di supporto tecnico al Comitato. L'ISPRA ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
Registrazione cumulativa	Registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un'organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri della UE.
Sede principale	Entità direttiva alla testa di un'organizzazione con più siti, che controlla e coordina le funzioni principali dell'organizzazione, quali la pianificazione strategica, le comunicazioni, gli aspetti tributari e giuridici, il marketing, le finanze.
Centro direttivo	Un sito diverso dalla sede principale dell'organizzazione con più siti, designato particolarmente ai fini della registrazione cumulativa UE, incaricato del controllo e del coordinamento del sistema di gestione ambientale.
Organismo Competente capofila	Organismo competente dello Stato membro in cui si trovano la sede principale o il centro direttivo dell'organizzazione candidata alla registrazione cumulativa UE. L'organismo competente capofila è responsabile della registrazione.



3. Requisiti

Per poter fare domanda l'organizzazione richiedente deve:

- avere la sede principale o un apposito centro direttivo situati in Italia;
- avere più siti, inclusi nella registrazione cumulativa UE, ubicati in diversi Stati membri;
- essere in possesso di una dichiarazione ambientale convalidata da uno o più verificatori ambientali accreditati o abilitati per il/i codice/i NACE relativo/i alle proprie attività.

4. Richiesta di registrazione EMAS

Al fine di facilitare l'intero processo di registrazione e chiarire alcuni aspetti procedurali (per es. lingua nella quale fornire la documentazione, questioni relative al pagamento dei diritti di registrazione, ecc...), fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3 e dall'allegato IV parte D del Regolamento EMAS, è opportuno che l'organizzazione richiedente informi, con congruo anticipo anche in relazione alla complessità della registrazione, il Comitato – Sezione EMAS Italia in merito alla sua intenzione di richiedere una registrazione cumulativa UE.

4.1. modalità di inoltro (sede principale o centro direttivo dell'organizzazione situato in Italia)

Per ottenere la registrazione cumulativa UE, l'organizzazione deve presentare richiesta al Comitato – Sezione EMAS Italia.

Detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente procedura, deve essere corredata:

- dalle informazioni richieste per la registrazione di cui all'allegato VI del Regolamento EMAS, relativamente alla sede principale (o al centro direttivo) ed a ciascun sito compreso nella registrazione cumulativa;
- dalla dichiarazione del verificatore ambientale di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS¹;
- dalla dichiarazione ambientale convalidata (da non più di 60 giorni) e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida¹;
- dalla quietanza del pagamento dei diritti di registrazione relativa al sito (o ai siti) ubicato in Italia;
- dal certificato della Camera di Commercio attestante l'assetto societario (o atto amministrativo di pari valore).

Tutta la suddetta documentazione deve essere inoltrata in formato PDF su supporto informatico (CD-rom). La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o da un suo delegato, dovrà invece pervenire in originale e dovrà essere completata con una sua dichiarazione in cui assicuri:

- l'impegno al rispetto delle condizioni imposte dalla presente procedura;
- la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse.

¹ Nel caso in cui le attività di verifica e convalida siano state svolte da più *verificatori partecipanti*, tutti sottoscrivono la dichiarazione di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS e la dichiarazione ambientale.



4.2. rilascio della registrazione

Ai fini dell'attività istruttoria il Comitato – Sezione EMAS Italia si avvale del supporto tecnico di ISPRA, alla quale trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, la documentazione di cui sopra.

Una volta accertata la completezza della documentazione, ISPRA, attraverso le procedure di coordinamento² elaborate dal Forum degli organismi competenti, informa gli organismi competenti degli altri Stati membri coinvolti nella registrazione cumulativa e fornisce loro la dichiarazione ambientale e le informazioni sui siti di loro competenza.

Ciascun organismo competente partecipante verifica, per quanto di competenza, la validità delle suddette informazioni e si accerta che il verificatore (o i verificatori) sia accreditato o abilitato per i pertinenti codici NACE.

Gli organismi competenti partecipanti controllano, inoltre, che il verificatore (o i verificatori) abbia, se del caso, rispettato l'obbligo di notifica preventiva stabilito dall'art. 24 del Regolamento EMAS. Nel caso in cui dovessero essere rilevate delle irregolarità o anomalie, ISPRA dovrà esserne tempestivamente informata.

Per il/i sito/i ubicato/i in Italia si applicherà la procedura di registrazione in vigore (Procedura per la registrazione delle organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 emanata dal Comitato – Sezione EMAS Italia), con particolare riferimento ai paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 e 11.

Per i siti ubicati negli altri Stati membri, ciascun organismo competente partecipante applicherà le proprie procedure nazionali per accertare il rispetto dei requisiti del Reg. EMAS.

Secondo quanto previsto dalla Dec. UE 832/11, il Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA, informa l'organizzazione richiedente circa il costo complessivo del procedimento di registrazione e del fatto che ciascun organismo competente partecipante addebita le spese di registrazione direttamente ai rispettivi siti nazionali della stessa organizzazione richiedente. Tale costo viene desunto, salvo casi particolari, dalla tabella riportata nelle procedure di coordinamento.

Tutti i diritti applicabili dovranno essere stati pagati prima della registrazione, come previsto dall'art. 5, comma 2, lettera (d) del Reg. EMAS.

Utilizzando le procedure di coordinamento, gli organismi competenti partecipanti comunicano al Comitato – Sezione EMAS Italia, tramite ISPRA, la propria decisione relativamente a ciascun sito di competenza (può/non può essere registrato).

Nel caso in cui, per ciascun sito coinvolto nella registrazione cumulativa UE, risulti che:

- la decisione del relativo organismo competente è positiva (siti non italiani),
- la relativa istruttoria ISPRA ha avuto esito positivo (siti italiani),
- gli eventuali diritti di registrazione sono stati pagati,

ISPRA trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia i risultati dell'analisi. Il Comitato – Sezione EMAS Italia, analizzato quanto sopra, adotta la relativa delibera.

In caso di delibera di registrazione cumulativa UE, il Comitato – Sezione EMAS Italia ne dà comunicazione alla sede principale o al centro direttivo dell'organizzazione, agli organismi competenti partecipanti, al verificatore ambientale (o ai verificatori partecipanti) e all'ARPA/APPA competente per il/i sito/i sul territorio nazionale, indicando il numero di registrazione assegnato e, per quanto riguarda l'organizzazione, allegando il certificato di registrazione.

² Procedure di cui alla Dec. UE 832/11 – par. 3.2.5.



Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, ISPRA provvede ad inserire l'organizzazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate.

In caso di decisione negativa da parte di un organismo competente partecipante, questo dovrà informarne il Comitato – Sezione EMAS Italia, tramite ISPRA, per iscritto, indicando le motivazioni di tale decisione.

In accordo con l'organizzazione richiedente e sentito, se del caso, l'organismo competente che ha rilasciato il parere, il Comitato – Sezione EMAS Italia deciderà se:

- a) interrompere il procedimento di registrazione cumulativa fino a che anche il/i sito/i in questione non rispetti tutti i requisiti del Reg. (con conseguente rilascio di un parere positivo da parte dell' organismo competente interessato);
- b) portare avanti il procedimento senza il/i sito/i controverso/i.

Tale situazione può verificarsi anche in seguito ad una decisione negativa del Comitato – Sezione EMAS Italia relativamente al/i sito/i nazionale/i.

Nel caso (a), l'organizzazione è tenuta a comunicare al Comitato – Sezione EMAS Italia e ad ISPRA i termini entro i quali è prevista la piena ottemperanza ai requisiti EMAS.

Una volta acquisiti tutti i pareri (positivi), il Comitato – Sezione EMAS Italia, sulla base dei risultati dell'analisi, adotta la relativa delibera.

Tutti gli organismi competenti partecipanti vengono informati in merito alla decisione negativa e alla conseguente decisione adottata sul prosieguo dell'iter di registrazione.

In generale, come previsto dal p.to 3.2.3 della Dec. UE 832/11, il Comitato – Sezione EMAS Italia non rilascia, sospende, cancella o rinnova la registrazione di un'organizzazione se un organismo competente partecipante non concorda con tale registrazione, sospensione, cancellazione o rinnovo.

Infine, qualora le attività svolte dall'organizzazione registrata vengano estese ad altri processi, non compresi nella precedente registrazione, o avvengano modifiche sostanziali tali da richiedere modifiche alla dichiarazione ambientale precedente, l'organizzazione dovrà attenersi a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento EMAS.

5. Aggiornamento e rinnovo della registrazione

Per il mantenimento della registrazione, l'organizzazione deve trasmettere ogni anno la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata e, al massimo ogni tre anni, trasmettere, ai fini del rinnovo, la nuova versione convalidata della dichiarazione ambientale, unitamente alla documentazione richiesta.

5.1. dichiarazione ambientale aggiornata

Annualmente l'organizzazione registrata deve inviare al Comitato – Sezione EMAS Italia, per opportuna informazione, almeno la seguente documentazione in formato PDF su supporto informatico:

- dichiarazione ambientale aggiornata convalidata che rispetti almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato IV del Regolamento EMAS;
- dichiarazione del verificatore ambientale di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS;
- informazioni di cui all'allegato VI del Regolamento EMAS (in caso di eventuali variazioni);
- copia del versamento della quota annuale di registrazione (per i siti nazionali).



Attraverso le procedure di coordinamento, il Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA, informa gli organismi competenti partecipanti e fornisce loro la dichiarazione ambientale e le informazioni sui siti (in caso di variazioni).

Nel caso in cui dovessero essere rilevate delle irregolarità o il mancato rispetto dei requisiti del Reg., sarà cura degli organismi competenti partecipanti informarne tempestivamente il Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA.

Per i siti nazionali, si applica quanto previsto ai par. 3.3 e 3.4 della già citata Procedura per la registrazione delle organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano ai sensi del Regolamento CE 1221/2009.

Qualora non vi sia alcuna segnalazione da parte del Comitato – Sezione EMAS Italia e/o di ISPRA, l'organizzazione, dopo sessanta giorni lavorativi dalla data di invio, procede alla pubblicazione della dichiarazione ambientale aggiornata.

5.2. nuova versione della dichiarazione ambientale

L'organizzazione registrata, al massimo ogni 3 anni, entro e non oltre un mese dalla data di scadenza riportata sul certificato di registrazione, deve presentare, utilizzando lo schema di cui all'allegato A alla presente procedura, almeno la seguente documentazione in formato PDF su supporto informatico:

- nuova versione della dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida;
- dichiarazione del verificatore ambientale di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS;
- informazioni di cui all'allegato VI del Regolamento EMAS;
- copia del versamento della quota annuale di registrazione (per i siti nazionali).

Attraverso le già citate procedure di coordinamento, il Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA, informa gli organismi competenti partecipanti e fornisce loro la dichiarazione ambientale e le informazioni sui siti di loro competenza.

Per il/i sito/i ubicato/i in Italia si applicherà la procedura di registrazione in vigore (Procedura per la registrazione delle organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano ai sensi del Regolamento CE 1221/2009), con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 e 11.

Per i siti ubicati negli altri Stati membri, ciascun organismo competente partecipante applicherà le proprie procedure nazionali per accertare il rispetto dei requisiti del Reg. EMAS.

Attraverso le procedure di coordinamento, gli organismi competenti partecipanti comunicano al Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA, la propria decisione relativamente a ciascun sito di competenza (può/non può essere rinnovato).

Nel caso in cui, per ciascun sito coinvolto nel rinnovo, la decisione sia positiva, l'iter procederà come nel caso di richiesta di prima registrazione (par. 4.2).

In caso di decisione negativa da parte di un organismo competente partecipante, questo dovrà informarne ISPRA per iscritto, indicando le motivazioni di tale decisione.

In accordo con l'organizzazione richiedente e sentito, se del caso, l'organismo competente che ha rilasciato il parere, il Comitato – Sezione EMAS Italia deciderà se:

- a) avviare la procedura di sospensione fino a che anche il/i sito/i in questione non rispetti tutti i requisiti del Reg. (con conseguente rilascio di un parere positivo da parte dell'organismo competente interessato);
- b) portare avanti il procedimento di rinnovo senza il/i sito/i controverso/i.



Tale situazione può verificarsi anche in seguito ad una decisione negativa del Comitato – Sezione EMAS Italia relativamente al/i sito/i nazionale/i.

Nel caso (a), l'organizzazione è tenuta a comunicare al Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA, i termini entro i quali è previsto il ripristino dell'ottemperanza ai requisiti EMAS. Una volta acquisiti tutti i pareri (positivi), si procederà come nel caso di richiesta di prima registrazione.

6. Sospensione della registrazione EMAS

Nel caso in cui un organismo competente partecipante ritenga che in un sito ubicato nel proprio Stato membro non vengono rispettati i requisiti del Regolamento EMAS, deve darne immediata comunicazione scritta al Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA.

La sospensione della registrazione EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia, nei casi contemplati dal Regolamento EMAS, sulla base delle informazioni ottenute dalle autorità nazionali competenti in materia di controllo ambientale e dai verificatori (per i siti italiani) e dagli organismi competenti partecipanti (per gli altri siti), per un periodo che venga ritenuto adeguato a risolvere le carenze che ne hanno causato il provvedimento.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia informa l'organizzazione sulla decisione presa e sulle motivazioni che hanno determinato il provvedimento, dandole contestualmente la possibilità di decidere tra:

- a) la sospensione di tutta l'organizzazione dall'elenco;
- b) la sospensione del solo sito controverso (o dei siti) dall'ambito della registrazione cumulativa UE.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia informa l'organizzazione, gli organismi competenti partecipanti, il verificatore ambientale (o i verificatori) e l'ARPA/APPA competente, sulla decisione presa e sulle motivazioni che hanno determinato il provvedimento.

La sospensione totale della registrazione comporta la temporanea rimozione dell'organizzazione dal registro nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS e la temporanea sospensione della validità del certificato.

7. Revoca del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione può essere revocato dal Comitato – Sezione EMAS Italia sulla base delle analisi e delle informazioni ottenute da ARPA/APPA o dal verificatore (per quanto attiene ai soli siti nazionali) o provenienti dagli organismi competenti partecipanti e qualora ricorrano le condizioni di cui al Regolamento n. 1221/2009 art. 15, comma 10.

La revoca del provvedimento di sospensione comporta la reinscrizione dell'organizzazione nell'elenco delle organizzazioni registrate, con lo stesso numero assegnato in sede di rilascio della registrazione o, nel caso di sospensione di uno o più siti, il loro reinserimento nell'elenco dei siti afferenti alla registrazione cumulativa.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia informa l'organizzazione, gli organismi competenti partecipanti, il verificatore ambientale (o i verificatori) e l'ARPA/APPA competente.

8. Cancellazione della registrazione EMAS

Nel caso in cui un organismo competente partecipante ritenga che un sito ubicato nel proprio Stato membro debba essere cancellato dal registro EMAS, deve darne immediata comunicazione scritta al Comitato – Sezione EMAS Italia, attraverso ISPRA.



La cancellazione della registrazione EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia, nei casi contemplati dal Reg. EMAS, sulla base delle informazioni ottenute dalle autorità nazionali competenti in materia di controllo ambientale e dai verificatori (per i siti italiani) e dagli organismi competenti partecipanti (per gli altri siti).

Prima di adottare una decisione definitiva, il Comitato – Sezione EMAS Italia informa gli altri organismi competenti comunicando i motivi della cancellazione.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia informa l'organizzazione sulla decisione presa e sulle motivazioni che hanno determinato il provvedimento, dandole contestualmente la possibilità di decidere tra:

- a) la cancellazione di tutta l'organizzazione dall'elenco;
- b) la rimozione del solo sito controverso (o dei siti) dall'ambito della registrazione cumulativa UE.

Secondo quanto concordato, il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a cancellare l'organizzazione (o i siti) in questione dal registro, a comunicare il provvedimento all'organizzazione, agli organismi competenti partecipanti, al verificatore ambientale (o ai verificatori) e all'ARPA/APPA competente (per i siti nazionali) e a richiedere la restituzione del certificato di registrazione.

Nel caso di cancellazione parziale, il Comitato – Sezione EMAS Italia provvederà a emettere un nuovo certificato aggiornato.

L'organizzazione cancellata dal registro EMAS può ripresentare ex novo richiesta di registrazione non prima di 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ed a condizione che, nel frattempo, siano venute meno le condizioni ostative.

Eventuali controversie verranno gestite conformemente a quanto previsto nella Dec. UE 832/11, par. 3.6.4 e 3.6.5.

9. Rinuncia alla registrazione EMAS

La rinuncia, totale o parziale, alla registrazione cumulativa da parte dell'organizzazione può essere effettuata in ogni momento mediante comunicazione scritta al Comitato – Sezione EMAS Italia, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione o di un suo delegato, specificando le motivazioni di tale decisione. La rinuncia non dà diritto al rimborso delle quote già versate.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a cancellare, totalmente o parzialmente, l'organizzazione dall'elenco nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate e a richiedere la restituzione del certificato di registrazione.

Nel caso di cancellazione parziale, il Comitato – Sezione EMAS Italia provvederà a emettere un nuovo certificato aggiornato.

Il Comitato - Sezione EMAS Italia comunica l'informazione agli organismi competenti partecipanti, al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA competente per i siti sul territorio nazionale.

10 Obblighi delle organizzazioni

L'organizzazione registrata è tenuta a comunicare al Comitato – Sezione EMAS Italia le seguenti informazioni:



- in caso di variazione dell'assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell'organizzazione, dovrà essere prodotta entro 30 giorni una dichiarazione che impegni la direzione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione;
- in caso di incidente e/o emergenza ambientale in un sito compreso nella registrazione cumulativa, l'organizzazione registrata dovrà produrre al Comitato – Sezione EMAS Italia ed al verificatore ambientale, entro 5 giorni lavorativi, una comunicazione contenente la descrizione dell'evento incidentale occorso, ed entro 30 giorni una dichiarazione validata dal verificatore ambientale contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti;
- eventuali pertinenti reclami presentati da parti interessate.

11. Ricorsi

Le organizzazioni richiedenti la registrazione cumulativa o quelle già registrate possono inoltrare istanza di ricorso nei confronti delle decisioni del Comitato – Sezione EMAS Italia assunte in materia di diniego, sospensione o cancellazione dal registro, entro 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione scritta.

Il ricorso deve essere formalizzato a mezzo lettera raccomandata A/R o per corriere, firmata dal legale rappresentante, allegando la documentazione ritenuta utile a discutere il caso.

Il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, istituisce e convoca una commissione di esperti nel Regolamento EMAS composta da un membro in rappresentanza del Comitato, un membro indicato dal ricorrente e da un Presidente scelto con il consenso delle parti. La Commissione esamina la documentazione per valutare la fondatezza del ricorso. Il parere definitivo è comunicato dal Comitato – Sezione EMAS Italia al ricorrente entro i 30 giorni successivi.

Le spese sostenute per convocare i membri della Commissione sono a carico del ricorrente in caso di esito negativo sulla fondatezza del ricorso.

12. Quote di registrazione

Per i siti nazionali valgono le quote stabilite dal Comitato – Sezione EMAS Italia nella *Procedura per la registrazione delle organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano ai sensi del Regolamento CE 1221/2009* :

- € 50 per le piccole imprese
- € 500 per le medie imprese
- € 1.500 per le grandi imprese

Le istituzioni governative sono esentate dal pagamento della quota di registrazione.

Le quote si riferiscono ad ogni numero di registrazione cumulativa concesso e devono essere versate per ogni anno di validità della registrazione.

La quota di prima registrazione deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di registrazione cumulativa. Le successive quote devono essere versate all'inizio di ogni anno di validità della registrazione.

Le quote devono essere versate alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Capo XXXII – capitolo 2594 – causale: “Adesione al Regolamento EMAS”.

13. Registro delle organizzazioni



ISPRA provvede, secondo le direttive del Comitato – Sezione EMAS Italia, alla tenuta del registro contenente l'elenco delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS.

Il registro delle organizzazioni può essere consultato, tramite internet, sul sito
<http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/>

14. Comunicazione alla Commissione UE

ISPRA provvede, secondo le direttive del Comitato – Sezione EMAS Italia, a comunicare periodicamente alla Commissione UE l'aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l'eventuale sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro.

Il registro europeo delle organizzazioni è pubblico ed è consultabile tramite internet sul sito della Comunità Europea http://ec.europa.eu/environment/emas/registration/sites_en.htm

15. Registrazione cumulativa in altro Stato membro

Nel caso in cui il Comitato – Sezione EMAS Italia venga coinvolto in un processo di registrazione cumulativa in qualità di Organismo competente partecipante, per i siti nazionali si applicherà la procedura di registrazione in vigore (Procedura per la registrazione delle organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano ai sensi del Regolamento CE 1221/2009), ma a differenza del procedimento abituale e come previsto dalla Decisione UE 832/11, una volta assunta una decisione (in materia di registrazione/rinnovo/sospensione, ecc.) questa verrà comunicata all'Organismo competente capofila per il prosieguo dell'iter amministrativo.

ALLEGATI:

I seguenti allegati sono parte integrante della presente procedura:

Allegato A Schema di domanda per la registrazione/rinnovo della registrazione cumulativa UE



- ALLEGATO “A” -

Schema di domanda per la registrazione / rinnovo della registrazione cumulativa UE

Al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit

Sezione EMAS Italia

c/o ISPRA
 Via Vitaliano Brancati, 48
 00144 Roma

La scrivente organizzazione

con sede principale (o centro direttivo) in

chiede, ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, la registrazione/rinnovo della registrazione cumulativa UE della propria organizzazione, classificata ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE come

- piccola impresa
- media impresa
- grande impresa
- altro

relativamente ai siti ubicati in (indicare **località e Stato membro**) :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

A tal fine l'organizzazione allega il modulo per le informazioni (allegato VI del Regolamento 1221/09 EMAS) **debitamente compilato per la sede e per ciascun sito** e dichiara che le informazioni fornite sono corrette.

Qualora la domanda venga accettata, l'organizzazione si impegna a non usare la dichiarazione di partecipazione ed il logo EMAS in modo diverso da quello previsto dal Regolamento EMAS.

Data.....

.....
 (Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di
 persona da questi specificatamente delegata)